

Urteilkopf

86 I 219

29. Estratto della sentenza 6 luglio 1960 nella causa Finanz & Kredit AG Aarau contro Consiglio di Stato del Canton Ticino.

Regeste (de):

Kantonale Stempelabgabe auf Verträgen. Doppelbesteuerung.

1. Die tessinische Stempelabgabe ist eine Steuer, auf welche das Verbot der Doppelbesteuerung (Art. 46 Abs. 2 BV) anwendbar ist (Erw. a).
2. Kann der Kanton, auf dessen Gebiet die Vertragsurkunde errichtet wird, den Zessionar einer der Vertragsparteien auch dann für die Bezahlung der Stempelabgabe haftbar machen, wenn die Zession in einem andern Kanton erfolgt ist? (Frage offen gelassen. Erw. b).
3. Ein Kaufvertrag, in welchem gleichzeitig die Forderung des Verkäufers an einen Dritten abgetreten wird, untersteht der Steuerhoheit des Kantons, in welchem der Vertrag verurkundet wird, auch dann, wenn der in einem andern Kanton wohnhafte Zessionar sich die Genehmigung des Vertrags vorbehalten hat (Erw. c).

Regeste (fr):

Droit de timbre cantonal sur les contrats. Double imposition.

1. Le droit de timbre tessinois est un impôt auquel l'interdiction de la double imposition (art. 46 al. 2 Cst.) est applicable (consid. a).
2. Le canton sur le territoire duquel le document constatant le contrat a été établi peut-il rendre responsable du paiement du droit de timbre le cessionnaire de l'une des parties au contrat, lorsque la convention de cession a été conclue dans un autre canton? (question réservée, consid. b).
3. Un contrat de vente, dans lequel la créance du vendeur est en même temps cédée à un tiers, est soumis à la souveraineté fiscale du canton dans lequel le contrat a été instrumenté, même si le cessionnaire domicilié dans un autre canton s'est réservé de ratifier le contrat (consid. c).

Regesto (it):

Tassa cantonale di bollo sui contratti. Divieto di doppia imposizione.

1. La tassa ticinese sul bollo costituisce un'imposta a cui si applica il divieto di doppia imposizione nel senso dell'art. 46 cp. 2 CF (consid. a).
2. Può il Cantone, nel cui territorio è avvenuta la documentazione del contratto, rendere responsabile del pagamento del bollo il successivo cessionario di una delle parti contraenti anche nel caso che la cessione sia stata stipulata in altro Cantone? (questione riservata, consid. b).
3. Un contratto di compravendita, nel quale sia contemporaneamente documentata la cessione ad un terzo del credito del venditore, soggiace alla sovranità fiscale del Cantone in cui il contratto è stato documentato pure nel caso che il cessionario, domiciliato in altro Cantone, si sia riservata l'approvazione dell'atto (consid. c).

BGE 86 I 219 S. 219

A.- L'11 dicembre 1959, la ditta Progress-Vertrieb di Thalwil vendeva a B., Claro, una macchina per maglieria

BGE 86 I 219 S. 220

Tervitex per il prezzo di 960 fr., di cui 100 fr. venivano pagati in contanti. Mediante lo stesso atto, la venditrice cedeva alla Finanz & Kredit AG Aarau, il credito di 860 fr. che il compratore si impegnava a pagare ratealmente. L'oggetto venduto passava in proprietà alla cessionaria, alla quale era riservata l'approvazione del contratto e riconosciuto il diritto di iscrivere la riserva della proprietà fino a liquidazione del prezzo di vendita. Il contratto porta la data di "Claro, 11 dicembre 1959" ed è sottoscritto dalla venditrice e dal compratore, nonché dalla ditta Finanz & Kredit AG. La ditta cessionaria lo produsse il 15 gennaio 1960 per iscrivere la riserva della proprietà all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera, il quale, visto che il contratto era stato steso su carta semplice, lo inviò al Dipartimento cantonale delle finanze per l'applicazione del bollo. Il Dipartimento vi appose anzitutto il bollo normale di un franco; inoltre, preso atto che il documento era stato steso in contravvenzione alla legge cantonale, applicò una sanatoria di 10 fr. a carico della ditta che l'aveva prodotto. L'art. 43 della legge cantonale 9 gennaio 1934 sul bollo (LB), applicato dal Dipartimento, dispone quanto segue: "Sono responsabili solidalmente per il pagamento delle multe e del bollo mancante: a) tutte le parti che avranno cooperato alla formazione di un atto in contravvenzione o l'avranno sottoscritto, quando trattasi di atto soggetto al bollo sin dalla sua origine; b) la parte che produce a qualsiasi autorità un atto in contravvenzione, salvo regresso, quando ne sia il caso, verso il colpevole;" Contro la suindicata decisione, la Finanz & Kredit AG interpose un ricorso al Consiglio di Stato che lo respinse mettendo inoltre a carico della ricorrente una tassa di giudizio di 10 fr.

B.- Il 2 maggio 1960, la Finanz & Kredit AG ha interposto ricorso al Tribunale federale impugnando la decisione del Consiglio di Stato come presa in violazione

BGE 86 I 219 S. 221

del divieto di doppia imposizione. Essa afferma che, in realtà, l'atto in questione rappresenta due contratti nettamente distinti: il contratto di compravendita stipulato a Claro e il contratto di cessione di credito fra la venditrice Progress Vertrieb ed essa Finanz & Kredit AG. La cessione sarebbe stata stipulata successivamente, coll'apposizione della firma della cessionaria, fra la cedente domiciliata a Thalwil e la cessionaria domiciliata ad Aarau, e sarebbe pertanto estranea alla sovranità fiscale del Canton Ticino.

C.- Secondo il Consiglio di Stato si tratterebbe di un unico contratto includente tanto la vendita quanto la cessione e che regolerebbe i rapporti reciproci fra tutte e tre le parti interessate. Comunque, la Finanz & Kredit AG sarebbe responsabile secondo l'art. 43 lett. b LB, già per il fatto che, presentando l'atto ad un'autorità ticinese, ha fatto valere diritti propri e sarebbe quindi da considerare come "parte" a sensi della stessa disposizione legale. Peraltro, questa disposizione riserverebbe la possibilità di regresso nei confronti dei contraenti colpevoli dell'omissione del bollo.

Erwägungen

Considerando in diritto:

1. L'impugnata decisione dev'essere esaminata anzitutto in punto alle contestazioni del ricorrente di violazione del divieto di doppia imposizione. a) L'art. 5 num. 1 LB prescrive che "gli atti e contratti di valore determinato o determinabile superiore a 250 fr. sino a 1000 fr. devono essere stesi su carta da bollo di un franco". Secondo l'art. 6 della stessa legge, tali atti di valore superiore ai 1000 fr. "sono imposti in ragione di un franco per mille". Una simile contribuzione costituisce non una sportula o tassa di cancelleria perchè non è in rapporto con determinate prestazioni amministrative, nè un diritto fisso perchè illimitata, ma una contribuzione ad valorem, a scopi puramente fiscali, fondata unicamente sul generico

BGE 86 I 219 S. 222

potere d'imposizione del Cantone. Si tratta quindi sostanzialmente di una imposta, a cui si applica il divieto di doppia imposizione previsto dall'art. 46 cp. 2 CF (RU 71 I 324 ss, 72 I 85, 81 I 24). b) Questa contribuzione, applicabile agli atti destinati a far fede in giudizio (art. 2 LB), spetta a quei cantoni nel cui territorio il relativo rapporto giuridico è stato documentato (RU 72 I 85, 81 I 24); com'è il caso per il contratto di compravendita stipulato fra la Progress-Vertrieb e B., che - come ammette anche la ricorrente - è stato redatto e firmato a Claro. L'autorità cantonale afferma che anche la cessione del credito è stata documentata a Claro contemporaneamente al contratto di compravendita, ma essa non annette a tale fatto un'importanza decisiva e non dichiara di aver

sottoposto al bollo la documentazione del contratto di cessione. Secondo l'autorità ticinese sono responsabili per il pagamento del bollo proporzionale e delle relative multe tutte le persone che, presentando un documento steso nel Ticino in contravvenzione colle suesposte disposizioni legali, fanno valere diritti in proprio. Da questo ragionamento si deve conseguire che, in virtù dell'art. 43 lett. b LB, il cessionario sarebbe sempre responsabile dell'omissione del bollo imputabile al cedente, anche nel caso che la cessione sia stata documentata separatamente al di fuori del territorio cantonale. c) La suesposta questione può rimanere aperta, perchè in concreto la ricorrente è parte nel cosiddetto "Kaufvertrag" - in realtà un contratto misto di compravendita e di cessione - stipulato a Claro fra il rappresentante della Progress Vertrieb e B. Infatti, in questo contratto i rapporti della vendita e della cessione sono intimamente connessi e reciprocamente condizionati. La cessione del credito vi è prevista alla cifra 2, la quale stabilisce inoltre che il compratore può effettuare i suoi pagamenti rateali solo alla cessionaria. La cifra 5 autorizza
BGE 86 I 219 S. 223

la cessionaria ad iscrivere la riserva della proprietà; la cifra 6 prescrive che il compratore è obbligato ad assicurare contro i danni l'oggetto comperato ed a cedere i relativi diritti alla Finanz & Kredit AG. Anche altre disposizioni contrattuali concernono obblighi e diritti intercorrenti direttamente fra il compratore e la cessionaria. Inoltre l'atto in questione è stato allestito su un formulario stampato e, pertanto, presuppone accordi fra la cedente e la cessionaria circa le condizioni da imporre al compratore e l'implicita autorizzazione della Finanz & Kredit AG al rappresentante della Progress Vertrieb di proporre il contratto. La disposizione prevista sotto cifra 16 che riserva l'approvazione della cessionaria, si riferisce al "Kaufvertrag" e quindi, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, non concerne particolarmente la cessione di credito, ma dimostra che la cessionaria non è estranea nemmeno al contratto di compravendita. D'altra parte la circostanza - affermata dalla ricorrente e contestata dall'autorità cantonale - secondo cui l'approvazione del contratto sarebbe stata espressa ad Aarau è irrilevante agli effetti della doppia imposizione, perchè la riserva dell'approvazione non impedisce la documentazione del contratto (RU 81 I 24, 25). Ciò premesso, l'autorità ticinese, sottoponendo la ricorrente all'obbligo del bollo, come una delle tre parti interessate nel contratto documentato a Claro, non ha violato il divieto costituzionale della doppia imposizione.
2. (Questione dell'arbitrio).